

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.....595.... del 11/10/2019

OGGETTO: Accordo quadro di collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Proposta di deliberazione n. 39/USD del 04/10/2019

Direzione Sanitaria

L' Estensore Dott.ssa Elisa Scopetani



Il Responsabile del procedimento Dott. Alessandro Ubaldi



Il Direttore Sanitario Dott. Andrea Leto



Visto di regolarità contabile..... numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia



☒ Favorevole ☐ Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



IL DIRETTORE SANITARIO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Accordo di collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

PREMESSO CHE

- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (di seguito l'Istituto), ente sanitario di diritto pubblico, costituisce una struttura di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito l'Università), riconosciuta con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661 quale Università libera non statale con personalità giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti, rappresenta – tramite la propria Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per gli avanzamenti nel campo della ricerca scientifica, oltre che per la qualità e l'innovazione delle attività didattiche, con riferimento a tutte le dimensioni e gli stadi del sistema agro-alimentare in una prospettiva di filiera;

CONSIDERATO CHE

- rientra tra i compiti istituzionali dell'Istituto e dell'Università lo svolgimento di attività a carattere scientifico per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali;
- negli ultimi anni l'Istituto ha avviato delle collaborazioni con Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi per la valutazione di dossier finalizzati all'immissione sul mercato comunitario di tali prodotti;
- nell'ambito della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università si è sviluppato nel tempo un centro di elevata competenza ed esperienza nel campo della valutazione di dossier relativi a prodotti fitosanitari e biocidi sulla base della normativa comunitaria di settore;
- vi sono aree tematiche di interesse reciproco, compresa quella dei prodotti fitosanitari e biocidi, rispetto alle quali le Parti hanno interesse a collaborare attraverso iniziative di ricerca, formazione e reciproco coinvolgimento per un più efficiente utilizzo delle rispettive risorse e competenze;

DATO ATTO CHE

- è intenzione dell'Istituto e dell'Università stipulare un accordo quadro di collaborazione diretto a promuovere la realizzazione congiunta di attività scientifiche, anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, lo scambio di *expertise*, la promozione e l'attivazione di altre iniziative di interesse comune basate su un'equa compartecipazione in relazione ad aree tematiche di interesse reciproco, compresa quella dei prodotti fitosanitari e biocidi;
- è intenzione dell'Istituto e dell'Università che l'accordo promuova anche la realizzazione congiunta e coordinata di attività relative all'attuazione di atti convenzionali e contrattuali

stipulati da entrambi con Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi, in uno spirito di reciproco coinvolgimento;

- l'accordo quadro di collaborazione potrà essere concretizzato attraverso convenzioni attuative che disciplineranno le attività delle Parti e gli eventuali impegni di tipo economico;
- l'accordo quadro di collaborazione avrà durata triennale ed avrà come referente scientifico per l'Istituto il dr. Alessandro Ubaldi, dirigente sanitario dell'Istituto.

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. di stipulare apposito accordo quadro di collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore della durata di tre anni;
2. di approvare a tal fine lo schema di accordo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'accordo quadro di collaborazione sarà concretizzato attraverso successivi accordi attuativi;
4. di dare atto che il referente scientifico per l'Istituto sarà il dr. Alessandro Ubaldi dirigente sanitario dell'Istituto;
5. di dare atto che il presente accordo non prevede oneri a carico dell'Istituto.

Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Sanitario dott. Andrea Leto avente ad oggetto: “Accordo quadro di collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore”;

Sentito il Direttore Amministrativo che ha espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 39/USD del 4/10/2019 avente ad oggetto: “Accordo quadro di collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore” e conseguentemente:

1. di procedere alla stipula di apposito accordo quadro di collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
2. di approvare a tal fine lo schema di accordo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’accordo quadro di collaborazione sarà concretizzato attraverso successivi accordi attuativi;
4. di dare atto che il referente scientifico per l’Istituto sarà il dr. Alessandro Ubaldi dirigente sanitario dell’Istituto;
5. di dare atto che il presente accordo non prevede oneri a carico dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" (di seguito denominato "Istituto"), codice fiscale 00422420288, con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 1411, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Ugo Della Marta

E

l'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli, 1 e sede operativa in Piacenza, via E. Parmense, 84, codice fiscale 02133120150, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Franco Anelli

di seguito denominate separatamente anche "la Parte" e congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, riconosciuta con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661 quale Università libera non statale con personalità giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti, rappresenta – tramite la propria Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per gli avanzamenti nel campo della ricerca scientifica, oltre che per la qualità e l'innovazione delle attività didattiche, con riferimento a tutte le dimensioni e gli stadi del sistema agro-alimentare in una prospettiva di filiera;

Nell'ambito della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università si è sviluppato nel tempo un centro di elevata competenza ed esperienza nel campo della valutazione di dossier relativi a prodotti fitosanitari e biocidi sulla base della normativa comunitaria di settore;

L'Istituto, ente sanitario di diritto pubblico, costituisce una struttura di eccellenza per il sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l'affidabilità scientifica delle proprie strutture;

Negli ultimi anni l'Istituto ha avviato delle collaborazioni con Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi per la valutazione di dossier finalizzati all'immissione in commercio di tali prodotti;

Vi sono aree tematiche di interesse comune, compresa quella dei prodotti fitosanitari e biocidi, rispetto alle quali le Parti hanno interesse a collaborare attraverso iniziative di ricerca, formazione e reciproco coinvolgimento per un più efficiente utilizzo delle rispettive risorse e competenze;

Con la stipula del presente Accordo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a promuovere il reciproco scambio di conoscenze tecnico-scientifiche allo scopo di sviluppare sinergie atte a favorire il raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali in aree tematiche di interesse comune, nonché lo sviluppo di competenza ed esperienza quali soggetti specializzati di riferimento per Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi;

Tutto quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per realizzare congiuntamente attività scientifiche, anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione, lo scambio di *expertise*, la promozione e l'attivazione di altre iniziative basate su un'equa compartecipazione in relazione ad aree tematiche di interesse comune, compresa quella dei prodotti fitosanitari e biocidi. Le Parti si impegnano altresì alla collaborazione per la realizzazione congiunta e coordinata di attività relative all'attuazione di atti convenzionali e contrattuali stipulati da entrambe con Autorità nazionali competenti in materia di prodotti fitosanitari e biocidi, in uno spirito di reciproco coinvolgimento.

A tal fine, le Parti si impegnano ad operare nella massima collaborazione ed a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.

Art. 3 Accordi attuativi

La collaborazione di cui all'art. 2 potrà essere concretizzata attraverso accordi attuativi.

Gli accordi attuativi dovranno definire in dettaglio gli obiettivi specifici della collaborazione, tempi e modalità di svolgimento delle attività, i livelli di responsabilità, gli eventuali impegni economici, i risultati attesi, il regime proprietario di tali risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Previa valutazione congiunta delle Parti, i singoli accordi attuativi potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali aziende, enti e istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e università o soggetti privati funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Art. 4 Referenti scientifici

Al fine di perseguire l'efficace attuazione e lo sviluppo delle attività di collaborazione, nonché l'efficace coordinamento delle singole iniziative, l'Istituto indica quale referente scientifico il dr. Alessandro Ubaldi.

L'Università indica quale referente scientifico il prof. Marco Trevisan.

L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 5 Durata

Il Presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è eventualmente rinnovabile, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite mutuo consenso scritto tra le Parti da perfezionarsi almeno due mesi prima della naturale scadenza dell'Accordo.

Art. 6 Risorse

Il presente Accordo non prevede oneri a carico delle Parti.

Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi attuativi.

Art. 7 Recesso

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e con un preavviso minimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Il recesso non avrà effetto su eventuali accordi attuativi già sottoscritti dalle Parti e sugli impegni da essi derivanti.

Art. 8 Cessione dell'Accordo

È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 9 Divieto di utilizzo del logo

Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori in pubblicità o pubblicazioni senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

Art. 10 Trattamento dei dati personali e confidenzialità

In ottemperanza alle condizioni previste dalle norme vigenti (D.lgs. 196/2003 e regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Accordo, o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi.

Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti in qualsiasi forma durante l'esecuzione del presente Accordo si intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

L'impegno alla confidenzialità è vincolante per le Parti durante l'esecuzione dell'Accordo e per ulteriori 5 anni, sempreché le informazioni confidenziali non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

Art. 11 Modifiche e comunicazioni

Il presente Accordo può essere modificato e derogato solamente per Accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere fatte mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l'utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.

Art. 12 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 13 Oneri per la stipula e la registrazione

Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa - parte I, articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, con oneri a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'IZSLT ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 – autorizzazione Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2016, n. 100801. L'Istituto chiederà all'Università con nota scritta il rimborso della quota di spettanza.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 – Tariffa – parte II, articolo 4.

Art. 14 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio al Codice Civile, nonché alle altre leggi italiane vigenti ed applicabili in materia.

Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Il Direttore Generale

Dr. Ugo della Marta

L'Università Cattolica del Sacro Cuore

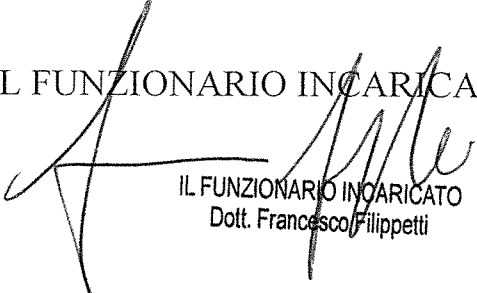
Il Rettore

Prof. Franco Anelli

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data *11/10/2018*

IL FUNZIONARIO INCARICATO


IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Francesco Filippetti